



Alla c.a.: Ecoterre S.r.l.

e p.c.: Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali  
Settore Autorizzazioni rifiuti

ARPAT – Dipartimento di Lucca

Comune di Galliciano (LU)

Provincia di Lucca

**OGGETTO:** Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere in merito al progetto di ampliamento dell'impianto di messa in riserva e di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in Loc. Zinepri, Galliciano (LU). Proponente: Ecoterre S.r.l. Nota di risposta.

Con atto del SUAP dell'Unione Comuni Garfagnana n.8538/2023, la società Ecoterre Srl ha ottenuto la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata con Determinazione Dirigenziale n.3984 del 15/09/2015 dall'Amministrazione Provinciale di Lucca e precedentemente intestata alla Società CO.IM.E. Srl, relativamente ad attività di recupero di rifiuti inerti in un impianto ubicato in loc.Zinepri, nel Comune di Galliciano (LU). L'Autorizzazione Unica Ambientale si riferisce ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento contaminate di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel 2015, preventivamente al rilascio dell'AUA, l'attività di recupero rifiuti in questione fu oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusa con Determinazione Dirigenziale n.2138 del 18/05/2015 della Provincia di Lucca, recante esclusione dall'obbligo della procedura di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni formulate nell'atto stesso.



Allo stato attuale, la società Ecoterre Srl svolge presso l'impianto in oggetto, attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi in procedura semplificata e risulta iscritta al n. 1023 nel Registro delle imprese della Provincia di Lucca. L'area dell'impianto attualmente autorizzata è individuata catastalmente dal Foglio 114 particelle 14187; 14188; 6918 del censuario di Galliciano, per un'estensione totale di 15.500 mq.

Secondo la Mappa della Pericolosità da alluvione fluviale del PGRA il sedime di impianto ricade in classe di pericolosità elevata P3 (l'impianto è allagabile per eventi con tempo di ritorno trentennale).

Le tipologie di rifiuti di cui agli allegati del D.M. 05 febbraio 1998 trattate dall'impianto sono le seguenti:

- Tipologia 7.1 con attività di recupero 7.1.3 – a) con Codici EER [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904], con quantità massima annua di rifiuto trattato (R5) 50.000 t e quantità in stoccaggio istantaneo 11.800 t;
- Tipologia 7.6 7.6.3 – c) con Codice EER [170302], con quantità massima annua di rifiuto trattato (R5) 30.000 t e con quantità in stoccaggio istantaneo 150 t.

La capacità di trattamento giornaliero dell'impianto è pari a 348 t/g e l'impianto di macinazione-selezione-vagliatura ha una potenzialità massima pari a 240 mc/ora. Il quantitativo complessivo di rifiuti trattati annualmente (R5) è pari ad 80.000 tonn; lo stoccaggio istantaneo [R13] complessivo risulta pari 11.950 t.

Presso una parte dell'impianto avviene lo stoccaggio di materie prime provenienti da cava (quali sabbia e ghiaia), destinate alla vendita per un quantitativo totale di circa 30 ton.

Il quantitativo massimo di materiali in stoccaggio complessivo nell'impianto, rifiuti, materie prime secondarie e materie prime, non deve superare le 15.000 t.

I cumuli di rifiuti hanno altezza massima di 2 m.

L'attività si espleta in 8 ore giornaliere, per 5 giorni/settimana e per 230 giorni lavorativi all'anno.

Con nota acquisita al n.0195463 del 28/03/2024, Ecoterre Srl. ha trasmesso richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell'art.58 della L.R. 10/2010, per modifiche all'impianto di trattamento rifiuti in esercizio. Dalla lettura della documentazione allegata alla richiesta si evince che le modifiche proposte sono le seguenti:

- ampliamento del sedime di impianto: passando dagli attuali 15.500 mq a 37.000 mq “*al fine di poter richiedere il passaggio da autorizzazione semplificata a ordinaria*”. Le particelle interessate dall'ampliamento saranno le seguenti : 12850, 7921, 6920 e 6921 del Foglio 114; anche le aree di ampliamento ricadono in classe di pericolosità P3 di PGRA;
- l'inserimento delle seguenti tipologie di recupero rifiuti di cui agli allegati del D.M. 05 febbraio 1998:
  - tipologia 7.2 e attività di recupero 7.2.3 b) ed f) con codice EER 010413, quantità massima annua di rifiuto trattato (R5) 30.000 t e quantità in stoccaggio istantaneo 1000 t;
  - tipologia 7.31-bis e attività di recupero 7.31-bis.3 - c) con codice EER 170504, quantità massima annua di rifiuto trattato in R5 pari a 30.000 t e quantità in stoccaggio istantaneo R13 1000 t;



- tipologia 7.11 e attività di recupero 7.11.3 - a) con codice EER 170508, quantità massima annua di rifiuto trattato R5 pari a 3.000 t e quantità in stoccaggio istantaneo R13 1000 t;
- inserimento dell'attività di recupero 7.1.3 lett.c) lasciando invariati i quantitativi già autorizzati per la tipologia;
- aumento del quantitativo annuo complessivo di trattamento R5 passando da 80.000 t/a a 163.000 t/a;
- diminuzione della capacità di stoccaggio istantaneo [R13] complessiva, passando da 11.950 t a 9.500 t; tale quantitativo tiene conto redistribuzione degli stoccaggi, con diminuzione dei quantitativi di stoccaggio per la tipologia 7,1 dell'aumento dello stoccaggio della tipologia 7.6 e dell'aggiunta degli stoccaggi per le tipologie 7.31-bis, 7.11 e 7.2;
- svolgimento dell'attività per 240 giorni lavorativi all'anno;
- sostituzione dell'impianto di frantumazione esistente "Centaurio 10.32" della Cosmos Srl con un impianto di frantumazione e vagliatura della CAMS Srl con capacità oraria di trattamento pari a 93 t/ora; il proponente chiarisce che il nuovo macchinario ha "una capacità produttiva inferiore rispetto al vecchio, ma offre prestazioni notevolmente migliori in termini di efficienza";
- realizzazione di un'ulteriore baia con pavimentazione cementata, in modo da poter garantire uno stoccaggio istantaneo superiore dei rifiuti con codice EER 170302;
- ampliamento del sistema di irrigazione e nebulizzazione in ragione dell'ampliamento dell'area operativa e del nuovo layout dell'impianto
- adeguamento idraulico del tratto di alveo del torrente Fredda, adiacente all'impianto, del relativo attraversamento per l'accesso all'impianto e la creazione di un rilevato di protezione fronte Fiume Serchio.

Il proponente indica che la richiesta di modifica all'assetto impiantistico ha lo scopo di migliorare l'efficienza del processo di recupero ed ampliare la capacità aziendale di risposta alle sollecitazioni del mercato.

Il proponente, in allegato all'istanza, ha presentato una relazione tecnica, elaborati planimetrici dello stato modificato nonché una valutazione di impatto acustico, datata 20/07/2023, la quale tuttavia non tiene conto né della sostituzione dell'impianto di frantumazione e vagliatura né dell'estensione dell'area di impianto.

La modifica prevista è di carattere sostanziale ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti (parte quarta del d.lgs. 152/2006), come indicato dal proponente stesso.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche ai fini VIA, la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10, all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:

*"1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*

*2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*



3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.”.

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

*l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*

*l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;*

[...]”.

Ciò premesso, visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del suddetto decreto legislativo;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera zb) del punto 7. e la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

vista la l.r. 22/2015;

considerato che le modifiche proposte:

- comportano un incremento significativo della superficie d'impianto, che passa dagli attuali 15.500 mq a 37.000 mq;
- comportano l'inserimento di nuove tipologie di recupero rifiuti, con conseguente introduzione in impianto di rifiuti con nuovi codici EER;
- costituiscono un potenziamento della capacità di trattamento dell'impianto con il raddoppio delle quantità annue di rifiuti gestiti e l'incremento dei giorni lavorativi annui (da 230 a 240gg);



- è prevista la realizzazione di nuove platee, la sostituzione del gruppo di frantumazione e vagliatura, la riorganizzazione del lay-out d'impianto con l'individuazione di nuove aree di stoccaggio;
- è prevista la realizzazione di opere idrauliche sul tratto di alveo del torrente Fredda in adiacenza all'impianto ed in corrispondenza del Fiume Serchio;
- l'area di ampliamento di impianto ricade in area a pericolosità idraulica elevata (P3) di PGRA e quindi – ai sensi della l.r. 41/2018 – occorre che siano previsti interventi finalizzati al raggiungimento di un livello di rischio da alluvione almeno pari a R2, senza incrementare il rischio al contorno dell'impianto;
- il nuovo assetto produttivo che si verrebbe a creare in impianto determina un incremento dei fattori di impatto sulle componenti ambientali interessate, in termini di rumore, produzione di polveri, corretta gestione delle AMD, fabbisogno idrico e traffico indotto;

rilevato che le modifiche previste comportano la modifica delle caratteristiche dell'impianto ed il suo potenziamento; non comportano variazioni di tecnologia, ampliamenti in area non contigua o nuova localizzazione; determinano l'incremento dei fattori di impatto;

pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che quindi debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica sostanziale di un impianto esistente. Il nuovo assetto produttivo previsto richiede una specifica verifica circa gli effetti degli interventi proposti sull'ambiente, che prenda in esame le previste modifiche nonché l'ampliamento, in maniera cumulativa con l'attuale perimetro impiantistico. Tali analisi ed elaborazioni devono essere oggetto di consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale e con la cittadinanza, nell'ambito di un procedimento di verifica di assoggettabilità.

Ai fini della presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010, si raccomanda alla Società in indirizzo, di tenere conto di quanto previsto:

- dall'art. 19 ed agli allegati IV bis e V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
  - dall'art. 48 della l.r. 10/2010;
  - dalla D.G.R. 1196/2019 allegati A e B;
  - dal paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche;
  - dal PGRA, dal r.d.523/1904 e dalla l.r.41/2018 in materia idraulica, con riferimento alla corretta gestione del rischio per l'interno impianto nell'assetto futuro;
  - dai pertinenti piani e programmi territoriali, con particolare riferimento al vigente Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico;
  - dalle linee guida SNPA n.89/16-CF, in materia di impianti per il recupero di rifiuti inerti;
  - dalle indicazioni riportate sul sito della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale-via>), nella Guida al proponente;
- nonché degli elementi segnalati nel presente parere.



Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità, sarà accertata l'ottemperanza delle condizioni ambientali (prescrizioni) individuate nel provvedimento di verifica di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2138 del 18/05/2015 della Provincia di Lucca.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

Cinzia Segala tel. 0554383841 mail [cinzia.segala@regione.toscana.it](mailto:cinzia.segala@regione.toscana.it);

Lorenzo Galeotti tel. 0554384384 mail [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it).

la Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

lg-cs/